



COMUNE DI SANGUINETTO

Provincia di Verona

**REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE E
LA TRASMISSIONE IN STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E
PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI
IN MODALITÀ TELEMATICA**

(approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29.07.2022)

INDICE

TITOLO I	RIPRESE AUDIOVISIVE E TRASMISSIONE IN STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE
Articolo 1	Oggetto e finalità
Articolo 2	Autorizzazioni
Articolo 3	Modalità delle riprese, informazioni e privacy
Articolo 4	Trasmissione delle riprese
Articolo 5	Archiviazione
Articolo 6	Gestione dei disservizi
TITOLO II	SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI IN MODALITÀ TELEMATICA
Articolo 7	Oggetto
Articolo 8	Principi e criteri
Articolo 9	Requisiti tecnici
Articolo 10	Convocazione
Articolo 11	Partecipazione alle sedute
Articolo 12	Accertamento del numero legale
Articolo 13	Svolgimento delle sedute
Articolo 14	Sedute in forma mista
Articolo 15	Regolazione degli interventi
Articolo 16	Votazioni
Articolo 17	Votazioni a scrutinio segreto
Articolo 18	Verbali
Articolo 19	Sedute della Giunta Comunale e delle Commissioni Consiliari
Articolo 20	Protezione dei dati personali
TITOLO III	NORMA DI RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE
Articolo 21	Norma di rinvio
Articolo 22	Entrata in vigore

TITOLO I

RIPRESE AUDIOVISIVE E TRASMISSIONE IN STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il Comune di Sanguinetto, con l'obiettivo di favorire ed ampliare la partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica e perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, con il presente Regolamento disciplina l'attività di ripresa audiovisiva e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale a mezzo streaming. La registrazione integrale delle riprese audiovisive e la relativa diffusione integrale a mezzo web in modalità streaming sul sito istituzionale del Comune o sui social network istituzionali o tramite rete televisiva o radiofonica è di esclusiva competenza dell'Ente. Le relative operazioni verranno effettuate da personale dipendente o da soggetti esterni all'uopo incaricati.

Articolo 2

Autorizzazioni

1. Il Sindaco è l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione per le riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale e della relativa diffusione. Lo stesso ha il compito di vigilare sul rispetto delle norme stabilite con il presente Regolamento.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale o, in sua assenza, il Sindaco ha il compito di:
 - ordinare la sospensione o l'annullamento delle riprese audiovisive in caso di disordini in aula;
 - inibire o interrompere in qualsiasi momento le riprese audiovisive nell'ipotesi in cui ravvisi la violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento ed in ogni caso in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare;
 - sospendere o impedire le riprese audiovisive qualora all'ordine del giorno vi sia la trattazione di argomenti in seduta segreta ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio Comunale.
3. Le riprese audiovisive e la relativa diffusione delle stesse a mezzo web o sui social network istituzionali o tramite rete televisiva o radiofonica, effettuate direttamente dall'Ente, si intendono automaticamente autorizzate, tranne nel caso in cui il Presidente del Consiglio Comunale o, in sua assenza, il Sindaco ne disponga il diniego o la sospensione o l'annullamento.
4. I soggetti terzi accreditati ed esterni all'Ente che, per motivi vari, in ossequio al diritto di cronaca e/o informazione, vorranno eseguire riprese audiovisive durante le sedute pubbliche del Consiglio Comunale dovranno presentare apposita richiesta scritta, in cui dovranno essere chiaramente evidenziati:

- le motivazioni e le modalità delle riprese e della successiva trasmissione (via web o via televisiva o radiofonica; in diretta o in differita);
 - i dati anagrafici del responsabile del trattamento dei dati;
 - l'attestazione della presa visione del presente Regolamento e la dichiarazione d'impegno al rispetto delle disposizioni contenute nello stesso;
 - la dichiarazione di assunzione di piena responsabilità civile e penale per l'utilizzo improprio e contrario alla legge delle riprese effettuate.
- Tale richiesta, datata e sottoscritta, dovrà essere indirizzata al Sindaco e presentata direttamente al protocollo dell'Ente. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno 4 (quattro) giorni prima dello svolgimento del Consiglio Comunale. Per i soggetti la cui attività di ripresa non si limiti alla singola seduta si dovrà indicare il termine massimo per cui si chiede l'autorizzazione, che comunque non potrà avere efficacia dopo l'entrata in carica di un nuovo Consiglio Comunale.
5. Competente al rilascio dell'atto di autorizzazione è il Sindaco il quale, pur avendo la facoltà di specificare eventuali indicazioni operative, dovrà in ogni caso pronunciarsi in forma scritta entro 2 (due) giorni prima dello svolgimento del Consiglio Comunale, al fine di consentire l'esercizio o meno del diritto alla ripresa.
 6. L'autorizzazione comporta il consenso all'introduzione nell'aula delle apparecchiature di ripresa, come telecamere e altri strumenti di ripresa audiovisiva, l'utilizzo di servizi e il collegamento delle attrezzature, che dovranno in ogni caso avere ingombri e rumorosità tali da non disturbare lo svolgimento dei lavori e da assicurare la continuità della ripresa.
 7. L'autorizzazione da parte del Sindaco comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente Regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 2016/679), restando in ogni caso ad esclusivo carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.
 8. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano:
 - a presentarsi con congruo anticipo, così da poter posizionare, prima dell'apertura della seduta, la strumentazione necessaria;
 - a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa;
 - a non utilizzare le immagini a scopo di lucro.
 9. Il soggetto autorizzato che violi il principio di imparzialità, sia nelle riprese che nella diffusione delle immagini, non sarà più ammesso ad effettuare riprese e decadrà di conseguenza dal relativo diritto.
 10. L'eventuale diniego alle operazioni di ripresa audiovisiva dovrà essere motivato in forma scritta.

Articolo 3

Modalità delle riprese, informazioni e privacy

1. Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e del diritto di accesso alla documentazione

amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, dallo Statuto e dai relativi Regolamenti Comunali vigenti.

2. Ai fini della corretta informazione del pubblico e dei partecipanti verrà disposta l'affissione, all'ingresso della sala consiliare e nella sala stessa, di avvisi, cartelli o contrassegni riguardanti l'esistenza delle riprese audiovisive, delle registrazioni delle sedute e della successiva diffusione di queste ultime.
3. È fatto divieto riprendere il pubblico, limitandosi ad inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale.
4. Le riprese audiovisive devono garantire la riservatezza e il rispetto dei dati sensibili. Pertanto, è fatto obbligo a tutti i Consiglieri Comunali ed agli eventuali soggetti autorizzati ad intervenire alla seduta al mantenimento di un comportamento consono al ruolo evitando, nel corso degli interventi, riferimenti a dati personali, inutili ed inopportuni, e non attinenti alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.
5. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili", per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono allo stato di salute, all'origine razziale o etnica, alle convinzioni religiose o filosofiche, all'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, alla vita e alle abitudini sessuali. Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari abbiano ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vadano a costituire la categoria dei dati "giudiziari", vale a dire quelli che sono idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato, di alcuni provvedimenti di carattere penale.
6. Nel caso in cui i Consiglieri Comunali ed eventuali soggetti autorizzati ad intervenire alla seduta non si attengano a tale direttiva, il Presidente del Consiglio Comunale o, in sua assenza, il Sindaco, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 267/2000, nell'ambito delle competenze allo stesso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio Comunale, può disporre la sospensione delle riprese audiovisive. La sospensione è altresì disposta qualora la discussione contenga dati qualificati come "giudiziari" ai sensi di legge o rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità della persona.
7. Le riprese vengono normalmente effettuate inquadrando l'intero Consiglio Comunale (i Consiglieri Comunali, gli Assessori Comunali, il Segretario Comunale ed il personale dipendente in servizio). Ciascun dipendente in servizio, eventualmente chiamato a relazionare su argomenti di competenza del proprio ufficio iscritti alla seduta consiliare, ha il diritto di manifestare il proprio dissenso alla ripresa sia audio che video ed alla divulgazione della stessa durante le sedute consiliari; in tal caso le registrazioni sia audio che video dovranno essere sospese sino al termine dell'intervento.

Articolo 4

Trasmissione delle riprese

1. Si precisa che le riprese audiovisive effettuate durante i lavori del Consiglio Comunale potranno essere diffuse, in versione integrale e senza salti di registrazione, in diretta (“streaming live”) o in differita (“streaming on demand”) sul sito web istituzionale, su rete televisiva o radiofonica o sui social network istituzionali.
2. Tutti i soggetti autorizzati dovranno diffondere le immagini nel rispetto del principio della corretta informazione.

Articolo 5

Archiviazione

1. Le registrazioni delle sedute diffuse su internet tramite pagina web, in diretta streaming, restano disponibili sul sito istituzionale del Comune o sui social network istituzionali.

Articolo 6

Gestione dei disservizi

1. I lavori del Consiglio Comunale devono procedere e non possono in nessun caso essere interrotti, qualora si verificasse un malfunzionamento o una rottura dell'apparecchiatura di ripresa audiovisiva. Pertanto, sarà garantita la registrazione audio o la verbalizzazione.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale o, in sua assenza, il Sindaco, in tali situazioni, dovrà consentire il ripristino dell'operatività nel più breve tempo possibile.
3. Le riprese non possono essere eseguite con altri strumenti esterni.

TITOLO II

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI IN MODALITÀ TELEMATICA

Articolo 7

Oggetto

1. Il Comune di Sanguinetto intende disciplinare lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari e della Giunta Comunale che si tengono mediante audiovideoconferenza o audioconferenza da remoto, su decisione del Sindaco (nel caso della Giunta Comunale), del Presidente del Consiglio Comunale o, in sua assenza, del Sindaco (nel caso del Consiglio Comunale) e del Presidente delle Commissioni Consiliari (nel caso delle Commissioni Consiliari).

Articolo 8

Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi e ai criteri di cui al D.Lgs. n. 267/2000:
 - **pubblicità:** le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e sono trasmesse in diretta streaming, in base a quanto previsto dal Titolo I, sul sito istituzionale del Comune. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato in base alla normativa vigente, le riunioni della Giunta Comunale e delle Commissioni Consiliari, secondo quanto indicato all'art. 19. In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alternazione del significato delle opinioni espresse, e deve rispettare quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - **trasparenza:** si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Componenti degli Organi. Fanno eccezione i casi di riunioni dettati da esigenze contingenti, o al di fuori di una ordinaria programmazione, ferma restando comunque la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria a partecipare alla riunione;
 - **tracciabilità:** è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali.

Articolo 9

Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - la verifica dell'identità dei soggetti che intervengono in audiovideoconferenza;
 - la possibilità a tutti i Componenti degli Organi di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;

- la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e delle dichiarazioni da parte di tutti i Componenti degli Organi, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - la visione e la condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - la constatazione e la proclamazione dei risultati della votazione, e comunque delle posizioni assunte da parte dei singoli Componenti degli Organi;
 - la completezza del verbale, sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta Comunale, delle Commissioni Consiliari e, ove necessario, del Consiglio Comunale;
 - la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - la tracciabilità, mediante verbalizzazione delle riunioni.
2. La piattaforma deve garantire che il Segretario Verbalizzante abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Articolo 10 Convocazione

1. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta, con espressa indicazione del ricorso alla audiovideoconferenza. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in audiovideoconferenza.
2. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e di seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti e di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano le norme previste dal vigente Statuto Comunale e dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale.
3. La partecipazione alla seduta in audiovideoconferenza può riguardare anche solo uno o più soggetti tra i Consiglieri Comunali, gli Assessori Comunali, il Segretario Comunale ed il personale dipendente in servizio.
4. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure, anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in audiovideoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.
5. L'avviso di convocazione è inoltrato, se del caso ovvero se previsto dal vigente Statuto Comunale e dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, anche ad altri soggetti istituzionali (Prefettura, Organo di Revisione...).
6. Con l'avviso di convocazione sono indicati, per ciascun argomento, le modalità di accesso alla relativa documentazione.
7. La presentazione di ulteriore documentazione può avvenire mediante deposito presso l'Ufficio competente.

Articolo 11

Partecipazione alle sedute

1. Il Componente dell'Organo che partecipa in audiovideoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel successivo art. 14.
3. Ciascun Componente degli Organi ed ogni altro soggetto chiamato a partecipare o ad intervenire alle riunioni telematiche è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audioaudiovideoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Articolo 12

Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata, da parte del Segretario Verbalizzante, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Componenti degli Organi e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale, attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogniqualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Componenti degli Organi presenti in aula che quelli collegati da remoto.
4. Il Componente dell'Organo può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Articolo 13

Svolgimento delle sedute

1. Le sedute in audiovideoconferenza del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari e della Giunta Comunale si intendono svolte in una sala della sede istituzionale dell'Ente.
2. I lavori della seduta sono regolati dal Sindaco (nel caso della Giunta Comunale), dal Presidente del Consiglio Comunale o, in sua assenza, dal Sindaco (nel caso del Consiglio Comunale) e dal Presidente delle Commissioni Consiliari (nel caso delle Commissioni Consiliari), secondo le prescrizioni del vigente Statuto Comunale e del vigente Regolamento del Consiglio Comunale.
3. Il Sindaco (nel caso della Giunta Comunale), il Presidente del Consiglio Comunale o, in sua assenza, il Sindaco (nel caso del Consiglio Comunale) ed il Presidente delle Commissioni Consiliari (nel caso delle Commissioni Consiliari) assumono le determinazioni necessarie

per i casi di insorgenza di problematiche, anche di natura tecnica, relative al collegamento in audiovideoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:

- problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. In tal caso, si può dare corso ugualmente alla seduta, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in audiovideoconferenza, o, in alternativa, si può disporre una sospensione dei lavori per consentire l'effettiva partecipazione del Componente dell'Organo impossibilitato per motivi tecnici;
 - il venir meno, nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare, per i quali si procede in seconda convocazione ovvero in altra seduta, secondo quanto previsto dal vigente Statuto Comunale e dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale. Si può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato, per consentire il rientro degli assenti e, trascorso il tempo suddetto, si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.
4. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta si osservano le prescrizioni del vigente Statuto Comunale e del vigente Regolamento del Consiglio Comunale.
 5. Nel caso in cui siano presentati atti modificativi od integrativi attinenti deliberazioni all'ordine del giorno, il Sindaco (nel caso della Giunta Comunale), il Presidente del Consiglio Comunale o, in sua assenza, il Sindaco (nel caso del Consiglio Comunale) ed il Presidente delle Commissioni Consiliari (nel caso delle Commissioni Consiliari) si riservano la facoltà di stabilire sospensioni della seduta, in modo da consentire la verifica dell'avvenuto invio ai Componenti degli Organi di tali atti e l'ottenimento dei pareri necessari.
 6. In caso di presentazioni di mozioni urgenti ed interrogazioni poste al di fuori dell'ordine del giorno della seduta, si rinvia alle modalità di trattazione stabilite dal vigente Statuto Comunale e dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

Articolo 14

Sedute in forma mista

1. Le sedute possono svolgersi anche in forma mista, con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Componenti degli Organi presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori.

Articolo 15

Regolazione degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Sindaco (nel caso della Giunta Comunale), il Presidente del Consiglio Comunale o, in sua assenza, il Sindaco (nel caso del Consiglio Comunale) ed il Presidente delle Commissioni Consiliari (nel caso delle Commissioni Consiliari) invitano i Componenti degli Organi ad intervenire alla discussione, con le modalità stabilite dal vigente Statuto Comunale e dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, anche per quanto riguarda il numero dei Componenti degli Organi che chiedono di intervenire, la durata dei rispettivi interventi e l'eventuale diritto di replica.
2. I Componenti degli Organi intervengono attivando la propria videocamera ed il proprio microfono, che devono restare disattivati nel momento in cui sono in corso altri interventi.
3. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica della seduta deve provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

Articolo 16

Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Sindaco (nel caso della Giunta Comunale), il Presidente del Consiglio Comunale o, in sua assenza, il Sindaco (nel caso del Consiglio Comunale) ed il Presidente delle Commissioni Consiliari (nel caso delle Commissioni Consiliari) pongono in votazione lo stesso.
2. Il voto è espresso:
 - per chiamata nominale da parte del Sindaco (nel caso della Giunta Comunale), del Presidente del Consiglio Comunale o, in sua assenza, del Sindaco (nel caso del Consiglio Comunale) e del Presidente delle Commissioni Consiliari (nel caso delle Commissioni Consiliari), con attivazione, da parte del Componente dell'Organo, della propria videocamera e del proprio microfono, esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
 - mediante dichiarazione di voto nel corso di un eventuale intervento;
 - avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento dell'identità dei Componenti degli Organi votanti e l'espressione identificativa del voto.
3. Il Sindaco (nel caso della Giunta Comunale), il Presidente del Consiglio Comunale o, in sua assenza, il Sindaco (nel caso del Consiglio Comunale) ed il Presidente delle Commissioni Consiliari (nel caso delle Commissioni Consiliari), con l'assistenza del Segretario Verbalizzante:
 - accertano, attraverso il riscontro audio e video del Componente dell'Organo chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso;
 - aggiungono ai voti così accertati quelli già espressi in sede di dichiarazione di voto;
 - proclamano conseguentemente il risultato di ogni votazione.

4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento audio e video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Sindaco (nel caso della Giunta Comunale), dal Presidente del Consiglio Comunale o, in sua assenza, dal Sindaco (nel caso del Consiglio Comunale) e dal Presidente delle Commissioni Consiliari (nel caso delle Commissioni Consiliari). Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, gli stessi possono:
 - riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Componenti degli Organi collegati, ma impossibilitati a partecipare, sono considerati assenti giustificati;
 - rimandare l'esito della votazione, qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta.

Articolo 17

Votazioni a scrutinio segreto

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Componente dell'Organo che lo ha espresso.
2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli Uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

Articolo 18

Verbali

1. Il verbale della seduta dà atto della circostanza che la stessa è svolta in audiovideoconferenza o in forma mista e di coloro che vi partecipano in audiovideoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.
2. Il verbale contiene inoltre:
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - l'esito delle votazioni;
 - l'eventuale dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione e l'esito della relativa votazione.

Articolo 19

Sedute della Giunta Comunale e delle Commissioni Consiliari

1. Le sedute della Giunta Comunale sono segrete.
2. Nel caso delle Commissioni Consiliari, il Presidente della Commissione può decidere se dare pubblicità alla riunione a cui presiede, anche in base alla normativa vigente.

Articolo 20
Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio e video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i Consiglieri Comunali, gli Assessori Comunali, il Segretario Comunale, il personale dipendente in servizio ed i soggetti che intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute devono essere orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti.
3. Il Componente dell'Organo che partecipa da remoto ha cura di utilizzare la propria videocamera ed il proprio microfono in modo che non siano ripresi e ascoltati altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

TITOLO III
NORMA DI RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 21
Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato col presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 2016/679). Il presente Regolamento si intende integrato con le disposizioni di legge, dello Statuto Comunale e dei Regolamenti Comunali vigenti, relative anche al diritto alla riservatezza e al diritto di accesso ai documenti amministrativi, nonché con il vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

Articolo 22
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 67, comma 3, del vigente Statuto Comunale.